

STATUTO AS.VO.PE.

ART. 1 (DENOMINAZIONE E SEDE)

1. E' costituita l'Associazione di Volontariato, denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PENITENZIARIO", in sigla "AS.VO.PE." con sede legale in Palermo, via Piersanti Mattarella, 38/40, presso CEI (Centro Educativo Ignaziano). L'Associazione si riconosce altresì quale "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA di UTILITA' SOCIALE" (ONLUS) ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

ART. 2 (STATUTO)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alla legge n.266 del 1991, alle leggi regionali, statali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione ha durata illimitata, non persegue scopi di lucro, è apartitica ed aconfessionale.

ART.3 (EFFICACIA DELLO STATUTO)

1. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti ad essa.

ART. 4 (MODIFICAZIONE DELLO STATUTO)

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza dei due terzi degli aderenti in prima convocazione: in seconda convocazione, dopo almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea delibera con la maggioranza degli aderenti.

ART. 5 (FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE)

1. L'Associazione si propone di:
 - Operare nel campo del disadattamento e della emarginazione, offrendo servizio di volontariato in particolare all'interno delle carceri, anche minorili.
 - Collaborare con l'amministrazione penitenziaria anche proponendo tutte quelle iniziative che tendano al sostegno morale, al recupero e al reinserimento del detenuto.
 - Promuovere attività di sostegno e aiuto nei confronti di persone condannate in regime di misure alternative alla detenzione, degli ex condannati e delle loro famiglie, sollecitando anche interventi da parte delle istituzioni (Enti locali, Chiese, Scuola, Sindacati ...) e delle forze imprenditoriali, commerciali ed artigiane.
 - Rivolgere attenzione alle vittime del delitto anche esse bisognose di sostegno morale e materiale al fine di promuovere percorsi di riconciliazione e di pace sociale.
 - Curare la formazione degli aderenti all'Associazione mediante corsi di studio, seminari, incontri con esperti.
 - Organizzare tavole rotonde, convegni, incontri, trasmissioni radiofoniche e televisive, servizi informatici onde sensibilizzare l'opinione pubblica, il settore politico e quello amministrativo riguardo all'emarginazione in genere, ai problemi penitenziari ed alla prevenzione con lo scopo di promuovere una cultura della legalità e della solidarietà.
 - Curare i collegamenti con Enti, organismi pubblici e privati, associazioni che operano nel settore dell'assistenza, dell'emarginazione, del disagio sociale e dell'immigrazione.
2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART.6
(AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ)

1. L'Associazione opera nel territorio della Regione siciliana.

ART.7
(ADERENTI/ SOCI)

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità, che siano di specchiata moralità, che abbiano esperienza e sensibilità nel campo dell'emarginazione e del disagio e che non abbiano riportato condanne penali definitive.
2. A seguito di domanda scritta l'adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo che verifica la congruenza delle attitudini e delle motivazioni del richiedente con le finalità di cui all'art.5.
3. Nessuna domanda di adesione all'Associazione potrà essere rigettata senza motivazione .

ART. 8
(DIRITTI E DOVERI)

1. Gli aderenti hanno diritto-dovere di partecipare attivamente alla vita sociale intervenendo alle varie manifestazioni, riunioni, conferenze, giornate di studio e quant'altro verrà organizzato dall'Associazione.
2. Gli aderenti prestano in modo personale, spontaneo e gratuito (salvo l'eventuale rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate, e nei limiti fissati dal Regolamento) la propria attività a favore dell'Associazione e si impegnano ad assolvere con diligenza i compiti assegnati.
3. Gli aderenti sono obbligati ad osservare lo Statuto ed il Regolamento predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea, nonché ogni disposizione emanata dall'Associazione.
4. Gli aderenti sono tenuti al versamento delle quote associative e dei contributi occorrenti per la vita dell'Associazione. Le quote associative e i contributi non sono rivalutabili, né trasmissibili e i versamenti effettuati non sono ripetibili. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può consentire l'esonero temporaneo dal pagamento della quota sociale a dei soci in difficoltà economica.
5. Gli aderenti hanno diritto di voto e sono contemporaneamente elettori ed eleggibili a tutte le cariche associative previste dallo Statuto, tranne gli "aderenti/soci sostenitori non operativi" di cui al successivo art.9.

ART. 9
(ASSICURAZIONE)

1. Gli aderenti e tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la propria attività di volontariato nell'ambito dell'Associazione verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto dall'art.4 della legge 11.08.1991 n.266.
2. Gli aderenti che condividono le finalità dell'Associazione, la supportano, versano la quota sociale, ma non espletano attività di volontariato, né all'interno né all'esterno degli Istituti penitenziari, possono non essere coperti da assicurazione. In tal caso vengono denominati "aderenti sostenitori non operativi".

ART.10
(ESCLUSIONE)

1. La qualità di aderente si perde per dimissione, o a seguito di espulsione per indegnità e cioè per aver commesso azioni ritenute disonorevoli o contrarie al buon andamento dell'Associazione. Gli aderenti possono essere dichiarati decaduti per inosservanza del presente Statuto, del Regolamento, per ricorrente discontinuità o inaffidabilità della loro attività di volontariato, come pure per abituale morosità nel versamento della quota associativa.
2. Il provvedimento di espulsione è preso dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato, che può successivamente appellarsi al giudizio dei Probiviri.
3. La cessazione del rapporto sociale non comporta alcuna liquidazione a favore del cessato o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 11
(DIPENDENTI E COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO)

1. L'Associazione può assumere, su delibera del Consiglio Direttivo, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al proprio funzionamento, o quando trattasi di prestazioni occorrenti a qualificare l'attività da svolgere.

ART.12
(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

I. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- Il Collegio dei Revisori
- Il Collegio dei Probiviri

ART.13
(ASSEMBLEA)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta questi ed il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, inviato quindici giorni prima, contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza il Presidente convoca l'Assemblea con mezzi celeri, fax, avvisi telefonici, telegrammi, e-mail.
4. L'Assemblea viene convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo degli aderenti, a norma dell'art.20 del Codice Civile.
5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando intervengono la metà degli aderenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione occorre un intervallo di almeno ventiquattro ore. Gli aderenti impossibilitati a partecipare possono delegare altro socio, il quale non può avere più di due deleghe. I soci con deleghe votano anche per ciascuno dei deleganti.
6. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.
7. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti su:
 - l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
 - la programmazione delle attività sociali
 - la fissazione delle quote sociali
 - ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
8. L'Assemblea delibera con i voti favorevoli di due terzi degli aderenti in prima convocazione; in seconda convocazione con la maggioranza degli aderenti su:
 - le modifiche dello Statuto
 - l'approvazione dei Regolamenti
9. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto nella sede operativa dell'Associazione ed è a disposizione degli aderenti per la consultazione.

ART.14
(CONSIGLIO DIRETTIVO)

- I. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti; essi prestano la loro opera gratuitamente.

2. I componenti del Consiglio Direttivo nella loro prima seduta eleggono al loro interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei voti degli aderenti.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno. Delle sedute sarà redatto verbale.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo ha funzioni esecutive, definisce ed attua i programmi dell'Associazione, prende tutte le iniziative che ritiene utili al raggiungimento degli scopi statutari, amministra i fondi dell'Associazione, delibera spese anche di straordinaria amministrazione, provvede all'organizzazione della formazione dei volontari e prepara i progetti di convenzione con gli Enti pubblici e con i privati da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, o per la successiva ratifica.
8. E' causa di decadenza dalla carica l'assenza ingiustificata di un membro alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive

ART.15
(PRESIDENTE)

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti e a scrutinio segreto.
2. Dura in carica tre anni, può essere rieletto una sola volta e può essere revocato con la maggioranza dei voti degli aderenti all'Associazione.
3. Un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente rappresenta l'associazione all'esterno e stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici ad essa relativi.
5. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle relative sedute.
6. Cura l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi formulati sia dal Consiglio Direttivo sia dall'Assemblea. In caso di urgenza può prendere decisioni che saranno di seguito portate alla ratifica del Consiglio Direttivo.
7. Può accendere modificare o estinguere rapporti bancari, sui quali opererà a firma singola, o delegando il tesoriere, e svolgere tutte le operazioni di carattere finanziario necessarie per la normale gestione dell'Associazione

ART. 16
(PRESIDENTE ONORARIO)

1. L'Assemblea può nominare un solo Presidente onorario. La carica viene conferita a vita e può essere revocata per gravi motivi di salute o morali con i voti della maggioranza dei presenti all'Assemblea.
2. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto a voto, rappresenta l'Associazione all'esterno in collaborazione col Presidente e secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

ART.17
(VICEPRESIDENTE)

1. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente e ne assume temporaneamente tutte le funzioni in caso di assenza, impedimento o su delega dello stesso.

ART.18
(TESORIERE)

1. Predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo e li sottopone per la redazione definitiva al Consiglio Direttivo prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea. Riscuote le quote sociali, provvede ai pagamenti ed agli eventuali rimborsi; mantiene in ordine i registri contabili.

ART.19
(SEGRETARIO)

1. Redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea. Cura la conservazione dei relativi registri, di tutti gli atti, gli allegati e le convenzioni presso la sede operativa dell'Associazione.
2. Svolge le funzioni che gli vengono attribuite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

ART. 20
(COLLEGIO DEI REVISORI)

1. E' costituito da tre persone, anche non aderenti all'Associazione, delle quali almeno una con valida esperienza amministrativa.
2. I componenti del Collegio dei Revisori vengono scelti dall'Assemblea e fra essi il Consiglio Direttivo individua il Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori ha durata triennale e può essere riconfermato. Esso decade quando decade il Consiglio Direttivo.

ART. 21
(COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

1. E' costituito da tre persone elette dall'Assemblea che al loro interno eleggeranno il Presidente.
2. Il Presidente accoglie i ricorsi contro i provvedimenti di esclusione dall'Associazione, inoltrati entro trenta giorni dalla data del provvedimento.
3. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi entro sessanta giorni.
4. Il Collegio giudica in funzione di arbitro, perché così espressamente convenuto e accettato dagli aderenti, senza formalità di procedure in qualsiasi controversia sia tra gli aderenti sia tra questi e gli organi dell'Associazione.

ART. 22
(RISORSE ECONOMICHE)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono tratte da:
 - contributi e quote sociali degli aderenti;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di qualsiasi altro Ente pubblico;
 - contributi di Istituti bancari;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - rimborsi derivanti da eventuali convenzioni.
2. L'Associazione può accettare anche provvisoriamente beni sequestrati o confiscati in applicazione della normativa antimafia.
3. L'Associazione non può accettare contributi da partiti politici.
4. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, dopo la liquidazione, l'Assemblea individuerà una o più organizzazioni di volontariato, con scopi simili, alle quali saranno distribuiti i beni dell'Associazione, ai sensi dell'art.5 comma 4 della legge n.266/91.
I beni mobili e immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

ART. 23
(BILANCIO)

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
2. Il bilancio consuntivo, elaborato dal Consiglio Direttivo su proposta del tesoriere, contiene tutte le voci di entrata ed uscita relative al periodo di un anno; esso è depositato presso la sede operativa dell'Associazione quindici giorni prima della seduta di approvazione e può essere consultato da ogni aderente. E' approvato dall'assemblea con voto palese a maggioranza dei presenti.
3. Il bilancio di previsione per l'esercizio annuale successivo, elaborato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e del Tesoriere, contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle entrate e delle spese relative all'esercizio annuale successivo. Esso è depositato presso la sede operativa dell'Associazione quindici giorni prima della seduta di approvazione e può essere consultato da ogni aderente. E' approvato dall'Assemblea con voto palese a maggioranza dei presenti.
4. E' vietato distribuire agli aderenti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART.24

(CONVENZIONI)

1. Le convenzioni tra l'associazione e gli altri Enti e Soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente, il quale le propone per l'approvazione o per la ratifica alla prima seduta utile dell'Assemblea.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Segretario, nella sede dell'Associazione.
3. L'Associazione risponde con i propri beni e nei limiti delle proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni stipulate.

ART.25

(RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI)

1. L'Associazione partecipa e collabora con Enti pubblici e con Soggetti privati e pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà previste dallo Statuto

ART. 26
(CESSAZIONE)

1.L'Associazione potrà essere sciolta o cessare dalle sue attività per decisione della Assemblea che delibera con la maggioranza dei due terzi degli aderenti, secondo quanto previsto dall'art.3 della legge n.266/91.

ART.27
(RINVIO)

1. Per tutto quanto qui non espressamente contemplato si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi nazionali e regionali in materia.